

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

### IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

### COMUNICATO UFFICIALE N. 145/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 12 marzo 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

#### Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. G. Paolo Cirillo, Dr. Vito Giampietro, Avv. Cesare Persichelli, Dr. Gabriele De Sanctis – Componenti; Ing. Marino Gianandrea – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

- 1) **RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL PROPRIO DEFERIMENTO DISPOSTO NEI CONFRONTI DEL SIG. BARON RINO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5, COMMA 1 C.G.S. E 35 REGOLAMENTO SETTORE TECNICO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico – Com. Uff. n. 84 del 5.2.2009)

La C.G.F., accolto il ricorso, visto l’art. 37, comma 4 ultima parte C.G.S. annulla la decisione impugnata e rimette al 1° Giudice gli atti per l’esame del merito.

- 2) **RICORSO DELL’A.S.D. CALCIO FEMMINILE ACESE AVVERSO LE SANZIONI:**
  - **SQUALIFICA PER 3 GARE ALLE CALCIATRICI PESCE ANGELA E CACCIAMO PATRIZIA, INFLITTE SEGUITO GARA RES ROMA/CALCIO FEMMINILE ACESE DEL 22.2.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 74 del 25.2.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Calcio Femminile Acese di Aci Sant’Antonio (Catania).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3) RICORSO DEL F.C. ESPERIA VIAREGGIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA AL SIG. GHERARDINI MAURIZIO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALI GIOVANISSIMI PROFESSIONISTI SIENA/ESPERIA VIAREGGIO DEL 1.3.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 29 del 3.3.2009)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal F.C. Esperia Viareggio di Viareggio (Lucca) dichiara estinto il procedimento.  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**4) RICORSO DELL’A.S.D. C.F. FRUTTA PIÙ VERONA AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI €1.000,00 E DIFFIDA ALLA RECLAMANTE;**
- **INIBIZIONE FINO ALL’1.4.2009 AL SIG. FESTA BRUNO;**

**INFLITTE SEGUITO GARA C.F. FRUTTA PIU VERONA/GRAPHISTUDIO CAMPAGNA DELL’1.3.2009** (Delibera del Giudice sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 76 del 4.3.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. C.F. Frutta più Verona di Verona. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale. Dispone, altresì, addebitarsi la tassa reclamo.

**5) RICORSO DELL’A.F.D. GRIFO PERUGIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.750,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FIRENZE/GRIFO PERUGIA DEL 22.2.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 74 del 25.2.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.F.D. Grifo Perugia di Collestrada (Perugia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

-----

**Publicato in Roma il 12 marzo 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete